

Procedura per la gestione delle
partite finanziarie a copertura
degli importi restituiti ai
produttori termoelettrici relativi
all'elemento OS_{STUI} ai sensi
della delibera ARERA
364/2024/R/COM



1	INQUADRAMENTO GENERALE.....	2
2	DEFINIZIONI	3
3	TRASMISSIONE A TERNA DEI DATI DI CONSUMO A CONSUNTIVO	4
3.1	Trasmissione dati in prima attuazione.....	4
3.2	Trasmissione dati a regime	4
4	VERSAMENTO A CSEA DEL GETTITO RACCOLTO DA TERNA	5
5	MODALITA' E TEMPISTICHE DI MESSA IN DISPONIBILITA' DEL GSE DELLE RISORSE ...	5
5.1	Modalità e tempistiche di rendicontazione.....	6
5.2	Schema di rendicontazione.....	7
5.3	Tempistica di rimborso da parte della CSEA.....	7
5.4	Documentazione aggiuntiva alla rendicontazione	8
6	MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA RESTITUZIONE AI PRODUTTORI.....	8

1 INQUADRAMENTO GENERALE

L'ARERA, con la delibera 182/2024/R/gas, come poi confermato con delibera 227/2024/R/gas, ha stabilito che:

- i. per tutti i punti di riconsegna connessi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, indipendentemente dalla tipologia a cui detti impianti appartengono, la componente CRV_{OS} trovi iniziale applicazione integrale, salvo successiva restituzione della parte di tale componente funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (servizio STUI);
- ii. le restituzioni di cui al punto (i) siano effettuate dalla società GSE;
- iii. la parte dei costi del servizio STUI non coperta dai produttori termoelettrici ai sensi dei precedenti punti sia posta direttamente a carico della generalità dei clienti finali del settore elettrico.

Per l'attuazione di tali disposizioni, secondo modalità poi definite con la delibera ARERA 364/2024/R/COM, per il periodo 1° ottobre 2024 – 31 marzo 2025 il GSE procederà alla restituzione ai produttori termoelettrici, in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati per la produzione di energia elettrica immessa in rete, la quota, pari a 0,0226 €/Smc, della componente CRV_{OS} funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza, secondo modalità da definire con successivo provvedimento.

La delibera prevede inoltre che:

- che la restituzione dell'elemento OS_{STUI}, sia effettuata dal GSE su base mensile, come prodotto tra l'elemento OS_{STUI} e i volumi di gas naturale prelevato a uso termoelettrico, limitatamente alla quantità destinata alla produzione di energia elettrica per la successiva immissione in rete;
- il gettito necessario alla restituzione da parte del GSE dell'elemento OS_{STUI} sia raccolto da TERNA tramite il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento per il periodo 1 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024 (c.d. *uplift* di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06) e, a partire dall'1 gennaio 2025, tramite il corrispettivo unitario per la copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento (di cui all'articolo 2-24.8 della Delibera 304/2024/R/eel - Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE), cd. P^{Other};
- TERNA versi sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 27.6 del RAST, tenuto dalla CSEA, il gettito raccolto con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la quantificazione.
- la CSEA renda disponibili al GSE gli ammontari necessari per l'erogazione, da parte del GSE in favore dei produttori termoelettrici, delle restituzioni dell'elemento OS_{STUI} a essi spettanti; detti ammontari resi disponibili a valere sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 27.6 del RAST.

Per l'attuazione delle disposizioni richiamate, il punto 4.7 della delibera ARERA 364/2024/R/COM prevede quindi che il GSE, TERNA e la CSEA, per quanto di rispettiva competenza, predispongano e trasmettano all'Autorità per l'approvazione, una procedura congiunta per la regolazione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici in relazione all'elemento OS_{STUI}.

Nel seguito sono descritti contenuti, modalità e tempi dei flussi informativi del processo per la regolazione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici in relazione all'elemento OS_{STUI} come condiviso tra TERNA, GSE e CSEA.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura Operativa, sono adottate le seguenti definizioni:

- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **elemento RE_{TEE}** è la parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE di cui alla deliberazione 96/2020/R/eel
- **elemento OS_{STUI}** è la parte della componente tariffaria *CRV^{OS}* a copertura degli oneri derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza (di seguito: servizio STUI);
- **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- **Produttore ammesso al beneficio** è il produttore che viene dichiarato dal GSE idoneo alla restituzione dell'elemento OS_{STUI};
- **TERNA** è la società TERNA – Rete elettrica nazionale S.p.A. di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
- **Delibera**: la delibera ARERA 364/2024/R/COM recante “Disposizioni operative in materia di restituzione ai produttori termoelettrici della quota della componente *CRV^{OS}* funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza”;
- **TIDE** Delibera 304/2024/R/eel - Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico

3 TRASMISSIONE A TERNA DEI DATI DI CONSUMO A CONSUNTIVO

3.1 Trasmissione dati in prima attuazione

In sede di prima applicazione, posto che il diritto alla restituzione dell'elemento OS_{STUI} decorre dall'1 ottobre 2024 per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024, al fine di consentire a Terna la quantificazione in via previsionale del corrispettivo P_{Other} afferente il 4° trimestre 2024, il GSE ha già provveduto a trasmettere alla stessa società nel mese di settembre 2024 la serie storica dei volumi di gas che sono stati oggetto di quantificazione per il ristoro dell'elemento Rete di cui alla delibera ARERA 96/2020/R/gas per il periodo luglio 2021-marzo 2024.

3.2 Trasmissione dati a regime

Con riferimento al mese "m" di competenza per il quale sussiste il diritto alla restituzione della componente OS_{STUI}, il GSE è in condizione di quantificare la valorizzazione commerciale del beneficio (le somme che saranno oggetto di restituzione) nel corso del mese "m+2", fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile dei dati di misura o di altra motivazione di natura contrattuale. A seguito della quantificazione, entro lo stesso mese "m+2" il GSE rende quindi disponibili al Produttore i dati relativi alla quantificazione effettuata, per le attività amministrative di competenza degli stessi. Il termine di pagamento da parte del GSE delle somme oggetto di restituzione è fissato nell'ultimo giorno lavorativo del mese "m+3" (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Il pagamento in favore dei Produttori riguarderà le somme pubblicate dal GSE nel portale produttori o, nel caso in cui sia prevista l'emissione di una fattura da parte del Produttore, le somme da questi fatturate.

Tenuto conto delle attività e tempistiche sopra richiamate, al fine di consentire a Terna, nel trimestre "q-1", la determinazione previsionale del corrispettivo P_{Other} per il trimestre "q" (utilizzato per la raccolta del gettito a copertura del fabbisogno finanziario necessario per la restituzione della componente OS_{STUI} ai produttori termoelettrici), il GSE, per ciascun mese di competenza "m", trasmetterà a Terna, entro il 10° giorno del "m+2", il dato consuntivo dell'onere finanziario connesso all'attività di restituzione della componente OS_{STUI}.

Il dato consuntivo dell'onere finanziario per il mese di competenza "m" è quantificato dal GSE sulla base dei benestare emessi e pubblicati sul portale produttori dello stesso GSE nel mese "m+2"; detto dato comprenderà quindi, oltre al dato consuntivo dell'onere finanziario per il mese "m", anche gli eventuali oneri finanziari residui afferenti ai mesi precedenti.

Considerando come primo mese il mese di ottobre 2024, si avrà quindi:

		Mesi di competenza "m" (mesi di imposizione componente CRVos)					
		ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25
Slot di invio dati a Terna	10-dic-24	€					
	10-gen-25	€	€				
	10-feb-25	€	€	€			
	10-mar-25	€	€	€	€		
	10-apr-25	€	€	€	€	€	
	10-mag-25	€	€	€	€	€	€
	ogni 10 del mese, dal 10/06/2025 al 10/11/25	Comunicazione dei saldi dovuti a rettifiche o altre modifiche sui mesi pregressi					

La comunicazione del consuntivo dell'onere finanziario è effettuata mediante l'invio all'indirizzo PEC regolatorio@pec.terna.it di un file excel (flusso informativo).

Il flusso informativo trasmesso mantiene separata evidenza delle partite finanziarie di competenza del mese "m", rispetto a quelle afferenti alle eventuali mensilità antecedenti, nonché al mese "m" e comprende i volumi di gas sottostanti.

Il file è predisposto secondo il seguente formato:

Natura Economica	Anno	Mese	Saldo Imponibile (€)	Saldo Q_Osstui (Smc)	Numero Benestare
Ristoro componente OSSTUI	2025	1	xxxx,xx	xxxxxx	xx

4 VERSAMENTO A CSEA DEL GETTITO RACCOLTO DA TERNA

Terna, per ciascun trimestre "q", entro il giorno 15 dell'ultimo mese del trimestre "q-1" precedente, determina in via previsionale il corrispettivo P^{Other} , tenuto anche conto delle informazioni trasmesse dal GSE riguardo il fabbisogno economico connesso alla restituzione della componente OSSTUI.

Il corrispettivo P^{Other} , determinato in via previsionale, è pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale di Terna come previsto dall'articolo 2–24.8.3 del TIDE. Una volta determinato il corrispettivo P^{Other} , Terna comunica altresì alla CSEA, all'indirizzo gas@pec.csea.it, e all'ARERA per conoscenza, il valore della stima del gettito originato nel trimestre "q".

Terna, entro il termine del mese $m+1$, determina i ricavi di competenza del mese m derivanti dall'applicazione della parte del corrispettivo P^{Other} funzionale alla restituzione dell'elemento OS_{STUI}.

Pertanto, con cadenza mensile, Terna:

- i. entro il 5° giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di quantificazione (mese " $m+3$ "), comunica a CSEA, via PEC all'indirizzo gas@pec.csea.it, l'ammontare effettivo del gettito OS_{STUI} incassato con riferimento al mese di competenza " m ", secondo le modalità operative previste per l'invio delle istanze di erogazione o di comunicazioni sui versamenti di cui alle circolari CSEA vigenti. Nell'ambito di tale comunicazione, vengono altresì riportati gli eventuali importi incassati afferenti a mesi di competenza precedenti al mese " m ", relativi a pagamenti tardivi di clienti precedentemente morosi;
- ii. entro il 15° giorno del secondo mese successivo al mese di quantificazione (mese " $m+3$ "), versa l'incasso del gettito OS_{STUI} di cui al precedente punto sul "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 27.6 del RAST tenuto dalla CSEA¹, a seguito della messa a disposizione dell'avviso di pagamento.

5 MODALITA' E TEMPISTICHE DI MESSA IN DISPONIBILITA' DEL GSE DELLE RISORSE

5.1 Modalità e tempistiche di rendicontazione

Il GSE, con cadenza mensile, rendiconta alla CSEA il fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri connessi alla restituzione della componente OS_{STUI} in favore dei produttori termoelettrici.

Di norma, con riferimento a ciascun mese di competenza " m " per il quale sussiste il diritto alla restituzione della componente OS_{STUI} in favore dei produttori termoelettrici che hanno avuto accesso alla misura prevista dalla deliberazione 364/2024/R/COM:

- i. nel corso del mese " $m+2$ ", il GSE quantifica gli importi oggetto di restituzione e ne comunica l'entità ai produttori termoelettrici aventi diritto;
- ii. nello stesso mese " $m+2$ ", di norma, i produttori entro il 25° giorno devono emettere fattura al GSE ai fini della restituzione delle somme spettanti a titolo di restituzione;
- iii. entro il 18° giorno calendariale del mese " $m+3$ ", il GSE comunica e trasmette alla CSEA il fabbisogno finanziario, determinato come sommatoria degli importi spettanti ai produttori termoelettrici che hanno emesso e trasmesso fattura al GSE per la restituzione dell'elemento OS_{STUI} entro il termine utile unitamente ai dati di rendicontazione secondo lo schema di rendicontazione di cui al punto 5.2.

¹ Esempio: il gettito di competenza del mese di ottobre viene determinato da Terna a fine novembre e versato a CSEA entro il 15 gennaio

La richiesta di messa in disponibilità delle risorse finanziarie e i dati di rendicontazione saranno presentati dal GSE secondo le modalità operative previste dalla CSEA.

Le richieste mensili di messa in disponibilità del GSE delle risorse finanziarie necessarie per il generico mese "m" potranno inoltre comprendere ulteriori somme riferite a periodi precedenti per i quali, a seguito di rettifiche e/o conguagli, si rende necessario procedere alla regolazione delle somme già quantificate ed erogate in favore dei produttori termoelettrici interessati.

5.2 Schema di rendicontazione

La rendicontazione da parte del GSE del fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 5.1 viene trasmessa alla CSEA in modalità cartacea e/o anche in formato elettronico e i dettagli minimi sottoindicati ne saranno parte integrante:

Convenzione n°	Protocollo IVA	Data GL	Imponibile IVA	Mese di competenza	Anno di competenza
----------------	----------------	---------	----------------	--------------------	--------------------

5.3 Tempistica di rimborso da parte della CSEA

Il diritto alla restituzione dell'elemento OSSTUI decorre dal 1° ottobre 2024 per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024; le modalità di quantificazione e di erogazione delle somme oggetto di ristoro afferenti detto periodo verranno definite nell'aggiornamento del "Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RETEE ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020"², che il GSE presenterà all'ARERA per l'approvazione entro il 31 gennaio 2025.

Conseguentemente, in sede di prima applicazione, a valle dell'approvazione del Regolamento operativo sopra richiamato, il GSE renderà alla CSEA il fabbisogno finanziario a copertura degli oneri relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2024. L'erogazione del fabbisogno finanziario verrà effettuato dalla CSEA nella prima data utile.

A regime, mensilmente, CSEA, a valere sulle risorse disponibili nel "Conto oneri stoccaggio" di cui comma 27.6 del RAST, eroga in favore del GSE le risorse finanziarie richieste dallo stesso e necessarie alla copertura dell'importo rendicontato, con valuta al penultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Con riferimento al mese di competenza "m", l'erogazione dovrà avvenire da parte di CSEA entro il penultimo giorno lavorativo del mese "m+3".

² Il GSE, ai sensi di quanto previsto dal punto 5.1 della delibera ARERA 364/2024/R/COM, entro il 31 gennaio 2025, sottopone all'Autorità per approvazione, l'aggiornamento del "Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RETEE ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020"

5.4 Documentazione aggiuntiva alla rendicontazione

CSEA ha facoltà di richiedere al GSE documentazione aggiuntiva per integrare aspetti specifici della rendicontazione di cui al punto 5.2.

6 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA RESTITUZIONE AI PRODUTTORI

Le modalità di erogazione del beneficio ai produttori ammessi al beneficio di cui alla delibera 364/2024/R/COM saranno rese note nell'ambito del previsto aggiornamento del "Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020".

Fig.1

Tempistiche di gestione dei flussi finanziari

